



Trasporto aereo - Sezione specifica gestori aeroportuali

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/02/2019	ad oggi	2% ¹	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 100% ²⁻³	minimi tabellari, contingenza, anzianità / del TFR
01/06/2020	ad oggi	2,5%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 100% ²⁻³	minimi tabellari, contingenza, anzianità / del TFR

¹ Per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B CCNL 13/3/1988, ovvero, per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo dell'1/10/2014, il fondo verrà alimentato a far data dall'1/10/2014 da un contributo datoriale pari al 2,5%

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/02/2019	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/02/2019 possono aderire al fondo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (parte generale) o determinato (parte specifica)

Dal 17/01/2020 per il personale assunto a tempo determinato successivamente a tale data si applicherà il contributo aziendale ed individuale di cui al presente articolo una volta superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione viene calcolata per 12 mensilità annue sul valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono

conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL TRASPORTO AEREO – SEZIONE SPECIFICA GESTORI AEROPORTUALI

Indice:

17/01/2020 CCNL parte specifica

30/05/2019 CCNL parte generale

01/10/2014 CCNL parte specifica

02/08/2013 CCNL parte generale

26/01/2010 CCNL Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

17/01/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 17/1/2020, tra l'ASSAEROPORTI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, l'UGL TRASPORTO AEREO assistite dalle strutture regionali/territoriali e dalle RSA/RSU è stata sottoscritta la presente Sezione Specifica Gestori Aeroportuali del CCNL del Trasporto Aereo.

Il presente CCNL produce effetti sino al 31/12/2022 sia per la parte normativa che per quella economica.

PARTE SPECIFICA (SEZIONI 1 GESTORI)

[...]

Art. G42 Previdenza complementare

In coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema, il contributo mensile aziendale del 2,5% per 12 mensilità annue verrà versato da parte del datore di lavoro solo ove il lavoratore aderisca a Prevaer con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

Inoltre, per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B CCNL 13/3/1988, ovvero, per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo dell'1/10/2014, allegato al presente contratto, il fondo Prevaer verrà alimentato a far data dall'1/10/2014 da un contributo datoriale pari al 2,5% per 12 mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità ove il lavoratore aderisca al fondo di previdenza integrativa con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

Per il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del presente accordo qualora aderisse al sistema previdenziale Prevaer, si applicherà il contributo aziendale ed individuale di cui al presente articolo una volta superato il periodo di prova.

Nei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza complementare.

30/05/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 30/5/2019, tra ASSAEROPORTI, ASSAEREO, ASSOHANDLERS, ASSOCONTROL, FEDERCATERING, FAIRO e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO è stata stipulata la Parte Generale comune del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria del Trasporto Aereo, con la esclusione delle Disposizioni Finali.

L'efficacia di tale pattuizione è subordinata alla definizione delle relative Parti Specifiche e delle Disposizioni Finali.

Quanto sopra fermo restando la totale autonomia negoziale delle Parti stipulanti le singole Parti specifiche con riguardo a contenuti e decorrenza.
Al fine di verificare lo stato di avanzamento delle trattative e , fermo restando la piena autonomia negoziale delle singole Parti Specifiche

CCNL DEL TRASPORTO AEREO PARTE GENERALE

[...]

CAPO V - Previdenza complementare

Art. 38 Previdenza complementare

Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del Trasporto Aereo sono , al momento in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore , il Fondo Prevaer ed il Fondo Fondareo .

Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL possono aderire al Fondo PREVAER ovvero al Fondo FONDAEREO , secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche . Allo scopo accettano gli statuti e le norme che regolamentano il funzionamento , la gestione e le prestazioni dei fondi .

1. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche

2. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro , di cui al punto precedente , è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e , pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale , a favore dei lavoratori che , per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo , ovvero la perdano successivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a Prevaer ovvero a Fondareo o all'evoluzione degli stessi.

3. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo , l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell 'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva , ma non di prima occupazione , è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità .

Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l'estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva .

01/10/2014

Verbale di accordo

Il giorno 1/10/2014, tra l'ASSAEROPORTI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILT, l'UGLTA assistite dalle strutture regionali/territoriali e dalle RSA/RSU è stata sottoscritta la presente Sezione Specifica Gestori Aeroportuali del CCNL del Trasporto Aereo.

PARTE SPECIFICA (SEZIONI 1 GESTORI)

[...]

Art. G41 Welfare

Le Parti condividono la valenza strategica di una idonea regolamentazione del welfare contrattuale in uno spirito solidaristico e, nel solco di una rinnovata attenzione alle dinamiche sociali con particolare riguardo alla Previdenza Complementare, secondo pilastro del sistema pensionistico , ed alla assistenza sanitaria integrativa . Le Parti convengono, inoltre, nell'ambito dell'osservatorio nazionale previsto nella parte generale comune del presente ccnl di valutare ogni possibile percorso di condivisione che coinvolga le specifiche fonti istitutive affinché i diversi trattamenti sia per la previdenza che per l'assistenza sanitaria in alcuni comparti ed a livello aziendale/interaziendale di settore possano essere omogeneizzati ed integrati in una logica di inclusività nell'ambito del welfare contrattuale .

Previdenza complementare

In coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema , il contributo mensile aziendale del 2% per 12 mensilità annue verrà versato da parte del datore di lavoro solo ove il lavoratore aderisca a Prevaer con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare , indennità di contingenza

ed aumenti periodici d anzianità .

Inoltre, per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B CCNL 13/3/1988, ovvero, per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo dell'1/10/2014, allegato al presente contratto, il fondo Prevaer verrà alimentato a far data dall'1/10/2014 da un contributo datoriale pari al 2,5% per 12 mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità ove il lavoratore aderisca al fondo di previdenza integrativa con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici d anzianità .

Per il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del presente accordo qualora aderisse al sistema previdenziale Prevaer, si applicherà il contributo aziendale ed individuale di cui al presente articolo una volta superato il periodo di prova.

Nei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza complementare.

02/08/2013

Verbale di accordo

Il giorno 2/8/2013, tra l'ASSAEREO, l'ASSAEROPORTI, l'ASSOHANDLERS, l'ASSOCONTROL, l'ASSOCATERING e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UIL TRASPORTI, l'Ugl Trasporti con la sottoscrizione del presente accordo, riportato in allegato, si è condiviso il testo della Parte Generale del nuovo Contratto di settore del Trasporto Aereo, dando applicazione ai Protocolli sottoscritti, presso il Ministero dei Trasporti, il 6/12/2012 ed in sede sindacale il 22/1/2013.

CAPOV - Previdenza complementare

Art. 38 Previdenza complementare

I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del Trasporto Aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore, il Fondo Prevaer ed il Fondo Fondareo

Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL possono aderire al Fondo PREVAER ovvero al Fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. Allo scopo accettano gli statuti e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni dei fondi.

1. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche

2. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a Prevaer ovvero a Fondareo o all'evoluzione degli stessi.

3. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l'estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.

- Dichiarazione a verbale -

Le OO.SS. ribadiscono la volontà di ricercare nelle parti specifiche, nel rispetto delle compatibilità economiche e delle specificità la definizione di un piano integrativo di assistenza sanitaria per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore.

26/01/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/1/2010, tra ASSAEROPORTI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-TRASPORTI, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per il personale di terra del Trasporto Aereo e delle attività Aeroportuali, composto dalla Parte Generale e dalla Sezione delle Gestioni Aeroportuali e allegati a valere per i Quadri, gli impiegati e gli operai, in forza alla data della stipula presso le Aziende di Gestione Aeroportuale . Ferme restando le decorrenze previste per gli specifici istituti nella Sezione Gestioni Aeroportuali , il presente CCNL decorre dalla data della stipula e produce effetti sino al 31/12/2011 sia per la parte normativa che per quella economica.

CAPO VI - Previdenza complementare

Art. 41 Previdenza complementare

Le Parti prendono atto della costituzione del Fondo PREVAER avvenuto in base al CCNL in data 16/3/1999 ed in base all'accordo istitutivo in data 16/5/2000.

Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL possono aderire al Fondo PREVAER costituito con l'accordo del 16/5/2000 tra Assaeroporti e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI. Allo scopo accettano lo statuto e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni del fondo .

1. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche .
2. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro , di cui al punto precedente , è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e , pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo , ovvero la perdano successivamente ..
3. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva , ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità .

- Dichiarazione a verbale Assaeroporti -

Assaeroporti in qualità di fonte istitutiva del Fondo PREVAR, ribadisce la impossibilità di simultanea contribuzione a carico Azienda, ivi inclusa la destinazione del TFR, nei confronti dei dipendenti aderenti a più fondi di previdenza complementare .

PARTE SPECIFICA

[...]

CAPO VII - Sezione Gestioni

Art. G39 Previdenza complementare

In coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema , l'adesione al Fondo Prevaer comporterà una contribuzione mensile del 2% per 12 mensilità annue a carico dell'Azienda ed una contribuzione mensile dell'1% per dodici mensilità annue a carico del lavoratore che aderisce al Fondo , calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità .

Nei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune informazioni riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza complementare .
